



REGOLAMENTO COMITATO DEI SOSTENITORI (emanato con decreto rettorale n. 120 del 16 aprile 2014)

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, previsto dall'art. 40, comma 8, dello Statuto dell'Università degli Studi di Camerino, disciplina, nei limiti stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, l'organizzazione, le modalità di partecipazione ed il funzionamento del Comitato dei Sostenitori dell'Università degli Studi di Camerino (di seguito indicato come Comitato).

Art. 2 - Finalità del Comitato dei Sostenitori

Il Comitato ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realtà istituzionali, culturali, educative, sociali ed economiche della collettività.

In particolare:

- a) contribuisce alla programmazione ed alla realizzazione delle attività didattiche, scientifiche, di ricerca, innovazione e sviluppo del territorio e di trasferimento di conoscenze e competenze dell'Università. In particolare contribuisce, attraverso gruppi di lavoro, alla progettazione ed alla definizione dei curricula dei corsi di studio, in modo da favorire il dialogo tra l'offerta formativa dell'Ateneo e la domanda proveniente dal mondo della produzione, delle professioni e dei servizi.
- b) rappresenta un permanente collegamento dell'Università con il contesto socio-economico, anche per realizzare l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro;
- c) fornisce pareri e proposte per valorizzare la presenza dell'Università sul territorio.

Art. 3 – Costituzione, composizione e durata del Comitato dei sostenitori

Il Comitato è composto da persone fisiche e da rappresentanti delle persone giuridiche pubbliche e private che si impegnano a sostenere lo sviluppo e le attività dell'Università. Il Comitato è costituito da rappresentanti del mondo dell'impresa e del lavoro, della cultura e delle professioni, di enti, istituzioni ed associazioni, di fondazioni bancarie ed istituti di credito, di aziende di servizi pubblici, di associazioni di categoria, dei consumatori, delle associazioni dei marchigiani nel mondo, dei laureati dell'Ateneo (*Alumni*), che si impegnano a sostenere e favorire lo sviluppo e le attività dell'Ateneo, anche tramite contributi finanziari.

Per la costituzione del Comitato, l'Università, ogni quattro anni, emanerà un apposito avviso.



La richiesta di adesione, in caso di persona giuridica, dovrà indicare il rappresentante che parteciperà alle sedute e l'impegno a rispettare quanto previsto dal presente Regolamento.

Una Commissione, formata dal Rettore o dal Prorettore vicario, dal delegato del Rettore per i rapporti con le imprese, dal Direttore Generale o dal Vice Direttore e dal Responsabile dell'International & Industrial Liaison Office, esaminerà le richieste di adesione pervenute. L'eventuale diniego, adeguatamente motivato, sarà comunicato all'interessato.

Il Comitato viene costituito con decreto del Rettore e dura in carica quattro anni.

E' possibile anche l'ingresso successivo di nuovi componenti, attraverso una richiesta di adesione che sarà esaminata dalla Commissione di cui al precedente comma.

La cessazione da membro del Comitato avviene per dimissioni, che avranno effetto dalla data di ricevimento della relativa comunicazione scritta.

I componenti che non intervengano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è rilevata dal Presidente dell'organo e comunicata al Rettore, per l'emanazione del relativo decreto.

Come previsto dall'art. 21 comma 6 dello Statuto, al Comitato partecipano con funzione consultiva il Presidente del Nucleo di Valutazione o un suo delegato ed il Direttore Generale o un suo delegato, che ne assicura la Segreteria.

Il Delegato del Rettore per i rapporti con le imprese partecipa alle sedute senza diritto di voto.

Art. 4 –Funzioni e impegni dei sostenitori

I sostenitori dovranno rappresentare un permanente collegamento dell'Università con il contesto socio-economico, anche per realizzare l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro; anche al fine di facilitare tale collegamento, essi sono inseriti nella mailing-list di comunicazione e promozione dell'Ateneo (UNICAM newsletter).

Il Comitato dovrà contribuire alla programmazione ed alla realizzazione delle attività didattiche, scientifiche e di trasferimento di conoscenze e competenze dell'Università, attraverso iniziative di sostegno logistico e, attraverso gruppi di lavoro, contribuire alla progettazione ed alla definizione dei curricula dei Corsi di studio, in modo da favorire il dialogo tra la domanda proveniente dal mondo della produzione, delle professioni e dei servizi e l'offerta formativa dell'Ateneo.

I sostenitori possono altresì

- Proporre progetti specifici a sostegno di UNICAM delle imprese e del territorio, anche attraverso il sostegno a start-up innovative.
- Attivare promozione congiunta e tutto quanto ciò che permetta di raggiungere gli obiettivi e le finalità del Comitato.



I componenti del Comitato si impegnano a:

- favorire la conclusione di contratti di alto apprendistato;
- garantire la disponibilità per stage e tirocini formativi;
- collaborare nella predisposizione di progetti di ricerca.

Art. 5 – Diritti dei sostenitori

I sostenitori possono:

- Chiedere la convocazione del Comitato. La richiesta è vincolante per il Presidente se sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti con la contestuale presentazione dell'ordine del giorno.
- Suggestire al Presidente specifici argomenti da trattare nella successiva seduta.
- Chiedere la trattazione di specifici argomenti nella seduta successiva. La richiesta è vincolante per il Presidente se sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti con la contestuale presentazione dell'ordine del giorno.
- Accedere a tutti gli atti prodotti dal Comitato.

Art. 6 - Presidente

Il Presidente è eletto, tra i componenti del Comitato, a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime due votazioni.

In caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza alla prima votazione, si procederà a una seconda sessione di voto che, di norma, si svolgerà immediatamente dopo la prima, prevedendo una pausa di 20' tra una sessione e l'altra; in caso di ulteriore mancato raggiungimento del quorum, si procederà all'immediato ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, sempre prevedendo una pausa di almeno 20'. Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti a prescindere dal raggiungimento della maggioranza richiesta nelle precedenti votazioni.

Per motivate esigenze e con l'accordo della maggioranza dei presenti, la seconda votazione e l'eventuale ballottaggio potranno svolgersi in una successiva seduta, che dovrà in ogni caso tenersi entro 7 giorni.

E' eletto il più votato; in caso di parità si applica quanto disciplinato dall'art. 41, comma 7 dello Statuto.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta.

Il Presidente designa un proprio Vicario, che lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.



I membri del Comitato possono esprimere una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente così come disciplinato dall'art. 42 dello Statuto.

Il Presidente, coadiuvato dai rappresentanti in C.d.A. (art. 7), redige semestralmente una relazione sulla complessiva attività gestionale del Consiglio di Amministrazione e la illustra nella prima seduta utile del Comitato stesso.

Art. 7 –Componenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università di Camerino

Il Comitato designa, anche al proprio esterno, due componenti nel Consiglio di Amministrazione, in possesso di una comprovata competenza in campo gestionale ovvero di una esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica-culturale, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo.

L'Università provvederà ad emanare un apposito bando, che sarà pubblicato sul sito dell'Ateneo. Le candidature pervenute, con i relativi curricula, saranno sottoposte all'esame del Comitato dei Sostenitori per la verifica del possesso dei requisiti richiesti.

Si procederà quindi alla votazione dei candidati ritenuti idonei.

Per la validità dell'elezione, nelle prime due votazioni, è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti; nelle votazioni successive è sufficiente la partecipazione di un terzo dei componenti.

Ogni componente del Comitato ha la possibilità di esprimere due preferenze. Saranno eletti i candidati che raggiungeranno la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancato raggiungimento di tale quorum, si procede al ballottaggio tra i due candidati che, nell'ultima votazione, hanno riportato il maggior numero di voti, sono designati i due più votati; in caso di parità si applica quanto disciplinato dall'art. 41, comma 7 dello Statuto.

I due rappresentanti in Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni, rinnovabili una sola volta.

Coloro i quali si presentano come candidati non possono partecipare alla discussione e alla votazione.

L'Assemblea delle Rappresentanze esprimerà il proprio parere in merito ai candidati risultati eletti.

In caso di parere sfavorevole su una o entrambe le designazioni, il Comitato è chiamato ad esprimersi nuovamente. Qualora venga confermata la medesima designazione, essa si ha per acquisita.

Art. 8 – Convocazione Comitato dei sostenitori.



Il Presidente, coadiuvato dal Direttore Generale e dal delegato del Rettore ai rapporti con le imprese, convoca le riunioni del Comitato e ne decide l'ordine del giorno.

Il Presidente convoca il Comitato almeno due volte all'anno.

La convocazione è fatta in forma cartacea o telematica almeno 5 giorni prima della data fissata per la relativa adunanza. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per telegramma o telefax o posta elettronica almeno 48 ore prima dell'adunanza. In caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione è disposta dal suo Vicario.

L'avviso di convocazione, oltre al giorno, l'ora e il luogo in cui si terrà la seduta, dovrà contenere l'elenco degli argomenti in discussione.

Art. 9– Verbalizzazione e funzionamento delle sedute

Di ogni seduta è redatto, dal Direttore Generale, o dalla persona da lui delegata, apposito verbale.

Nel verbale viene sinteticamente riassunta la discussione, salva la facoltà di ciascun componente di chiedere espressamente che il proprio intervento venga riportato integralmente, in tal caso l'interessato è tenuto a consegnare al segretario il relativo testo scritto.

I verbali sono depositati presso la segreteria degli Organi dell'Università.

Le deliberazioni sono assunte con l'intervento di almeno la metà dei componenti ed a maggioranza dei votanti, salvo le diverse maggioranze richieste dallo Statuto e dal presente Regolamento. Le deliberazioni assunte, salva diversa e motivata disposizione, sono immediatamente esecutive o trasmesse agli organi accademici di riferimento per le eventuali deliberazioni o prese d'atto conseguenti.

Il Presidente può disporre il voto segreto per particolari deliberazioni oltre quelle stabilite dall'art. 41 dello Statuto.

Art. 10- Gruppi di lavoro

Il Presidente può proporre la costituzione di gruppi di lavoro per contribuire alla programmazione delle attività accademiche riguardanti principalmente:

- 1) la definizione dei *curricula* dei corsi di studio in modo da favorire il dialogo tra l'offerta formativa di Ateneo e la domanda proveniente dal mondo della produzione, delle professioni e dei servizi (art. 21 comma 1, lettera d) dello Statuto);
- 2) la definizione di progetti di ricerca, innovazione e sviluppo che abbiano una vocazione tematica particolarmente accentuata.



Se necessario i vari gruppi di lavoro possono prevedere la partecipazione di persone/enti, imprese non appartenenti al Comitato.

L'ufficio International & Industrial Liaison Office è a disposizione per supportare il Comitato nelle attività di ideazione, progettazione ed eventualmente nella gestione amministrativa delle idee progettuali. Sarà a disposizione anche per la consulenza della gestione e della tutela della proprietà intellettuale.

Art. 11 Analisi e monitoraggio delle attività del Comitato dei sostenitori

Le attività del Comitato saranno analizzate e monitorate al fine di renderle efficienti ed efficaci.

In particolare, al termine del quadriennio, sarà effettuata una verifica sulle attività svolte a favore degli studenti (stage, placement) e in tema di ricerca.

Art. 12 – Modifiche del Regolamento

Le proposte di modifica del presente Regolamento, approvate dal Comitato a maggioranza degli aventi diritto, saranno sottoposte all'approvazione del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, e successivamente emanate con decreto rettorale.

Art. 13 - Disposizioni generali

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto, alle leggi vigenti in materia ed ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Camerino.